

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1 - E' costituita in Milano un'associazione denominata Actionaid International Italia - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) in sigla [AAItalia]. L'Associazione ha sede in Milano, via Broggi n.19/A

ART.2 - L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. AA Italia vorrebbe realizzare un mondo senza più povertà nel quale ogni persona possa vivere con dignità ed essere rappresentata all'interno dei processi decisionali che la riguardano. AA Italia lavora al fianco delle comunità più povere del mondo per garantire a lungo termine migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali. In linea con ActionAid International- il network internazionale a cui l'associazione è affiliata insieme ad altre organizzazioni - i valori che ispirano AA Italia sono:

Rispetto reciproco: AA Italia crede nell'uguale dignità di tutti gli uomini e le donne e nel valore della diversità.

Onestà e trasparenza: AA Italia desidera essere trasparente nelle proprie azioni e comunicazioni.

Uguaglianza e giustizia: AA Italia lavora per garantire ad ognuno eque opportunità nel portare avanti un progetto di sviluppo personale e ed un progetto di sviluppo per la comunità in cui vive.

Solidarietà: AA Italia si impegna in un lavoro costante verso le persone povere ed emarginate dal potere nelle mani dei più forti.

Coraggio nelle proprie convinzioni: AA Italia utilizza vigore e creatività per ottenere spazio e risorse dedicate alla causa della lotta alla povertà.

Umiltà: AA Italia è un interlocutore pronto all'ascolto e ha consapevolezza di essere parte di una più grande alleanza di forze che lottano insieme per sconfiggere la povertà.

Austerità: AA Italia si impegna nel gestire la nostra organizzazione nel modo più efficiente possibile, per massimizzare la quantità di risorse utilizzate nel perseguire il proprio obiettivo di vincere la povertà.

Ricerca dell'eccellenza: AA Italia intende assicurarsi che il lavoro sia sempre svolto in modo preciso, efficace e con standard di qualità molto alti, in modo da essere un punto di riferimento nel campo delle organizzazioni di sviluppo.

Coerenza: AA Italia intende prendere le decisioni sempre pensando alle conseguenze dirette ed indirette a cui porteranno.

Indipendenza: AA Italia intende rimanere sempre indipendente da affiliazioni politiche, religiose o di altra natura.

Al fine di attuare il suo scopo l'Associazione avrà i seguenti poteri:

- intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere l'Associazione o procurare contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti dello scopo dell'Associazione;
- prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale e caritatevole nei limiti consentiti dalla Legge;
- costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole, e sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di carattere caritatevole, considerato rientrante negli scopi dell'Associazione;
- versare contributi e fare donazioni ad ogni Associazione, Istituzione o Fondazione, in Italia ed all'estero, che abbia scopi simili a quelli dell'Associazione.
- promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altra cosa che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
- negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;
- comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, che siano considerati necessari per lo scopo dell'Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modifiche e integrazioni.

ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO E GRUPPI LOCALI

ART.3 - L'Associazione - in conformità con gli accordi di gestione del marchio esistenti con le organizzazioni consociate in ActionAid International - può permettere l'utilizzo del proprio nome e del marchio agli enti e alle associazioni che intendono collaborare alle attività dell'Associazione stessa e che ne condividono gli scopi e gli obiettivi.

Tali enti ed associazioni possono prendere il nome di Gruppi Locali per Actionaid International.

Essi sono indipendenti per quanto concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul territorio nazionale [ed all'estero] secondo autonome decisioni e conservano la propria indipendenza giuridica, amministrativa e patrimoniale, approvando un modello di statuto predisposto di volta in volta dal Consiglio Direttivo di AA-Italia.

Il Segretario Generale, dopo una prima valutazione sulla conformità dello Statuto dell'ente cui intende concedere il marchio ed il nome di Gruppo per Actionaid International alle finalità sociali, sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo che delibera l'accettazione definitiva.

L'utilizzo del marchio deve essere sempre autorizzato formalmente dal Segretario Generale, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, per periodi non superiori ai 5 anni e l'autorizzazione si intende revocata alla scadenza salvo esplicito rinnovo, comunicato per iscritto dal Segretario Generale, acquisito il parere vincolante del Consiglio Direttivo.

In ogni caso tutti gli enti e le associazioni concessionari del marchio conservano la propria autonomia legale. La concessione del marchio può essere revocata con effetto immediato dal Segretario Generale di AA-Italia nel caso in cui si creino gravi contrasti tra le finalità dell'Associazione e l'attività degli enti e delle associazioni locali ovvero in caso di violazione degli accordi e comunque per motivi di opportunità. La decisione di revoca presa in via d'urgenza dal Segretario Generale dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

SOCI

ART 4 I soci ordinari sono quelli che verranno ammessi secondo le procedure e le modalità previste dal successivo Articolo 5 o dal successivo Articolo 10. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo con decisioni ad personam. Tuttavia essa va confermata per iscritto attraverso apposita nota fatta pervenire al Presidente (che ne dà a sua volta informazione al Consiglio Direttivo) almeno una volta ogni 6 anni a partire dalla data del 1 Gennaio 2006. L'adesione all'Associazione comporta per tutti i soci il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 5 - Possono richiedere di diventare soci tutti coloro che, avendo preso debita nota della visione e della missione di AAI, con la richiesta di adesione dichiarano espressamente di condividerle in pieno, e intendono partecipare alle attività dell'Associazione. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal giorno della delibera di accettazione validamente adottate dal Consiglio Direttivo.

ART 6 - L'Assemblea, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, può istituire comitati d'onore.

ART. 7 - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e per i seguenti motivi specifici: incapacità giuridica o condanna penale passata in giudicato a non meno di tre anni di reclusione.

In questi casi la delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo con una maggioranza dei tre quarti dei presenti.

La qualifica di socio può altresì venire meno:

- a) con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti a seguito di una discussione inserita d'ufficio all'ordine del giorno dal Presidente, conseguente alla mancata partecipazione del socio per due volte consecutive all'Assemblea.
- b) automaticamente in caso di mancata conferma di adesione ogni 6 anni ex art. 4.
- c) a seguito di una sostituzione del rappresentante internazionale decisa dal Direttivo Internazionale

ASSEMBLEE

ART.8 - All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- eleggere e revocare il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo
- deliberare le azioni di responsabilità contro gli amministratori
- deliberare in merito alla esclusione degli associati
- approvare le linee generali di indirizzo dell'Associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo
- deliberare sul bilancio consuntivo.

In particolare l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata almeno due volte all'anno, entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, nonché ogni qualvolta risulterà necessario.

Essa è sempre convocata dal Consiglio Direttivo o dal suo Presidente mediante lettera da inviarsi anche via telefax ai singoli soci almeno 7 giorni prima dalla data di prima convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, purché nei paesi della Unione Europea.

L'Assemblea è validamente convocata con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza assoluta degli stessi.

E' consentito farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, a mezzo di delega scritta. Ciascun delegato non può essere portatore di più tre deleghe. La presenza per delega – ancorché da considerarsi piena ad ogni altro scopo - non interrompe il conteggio delle assenze che avvia la procedura sulla perdita della qualifica di socio ex art. 7.

Per deliberare la modifica del presente statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri ed il voto favorevole della maggioranza di coloro che sono presenti.

Le riunioni delle assemblee sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

ART. 9 I Gruppi Locali per Actionaid International si raccolgono in Assemblea dei Gruppi. Tale assemblea si riunisce una volta ogni 2 anni ed è costituita da un rappresentante per ciascun ente o associazione a cui sia stato concesso l'utilizzo del marchio di Actionaid International ed il nome di Gruppo per Actionaid International.

L'Assemblea dei Gruppi per Actionaid International può approvare un proprio regolamento interno ed elegge il proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo di AA Italia per il successivo biennio.

AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE)

Art 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un massimo di 8 membri, oltre al Segretario Generale che è membro senza diritto di voto. Da 3 a 6 membri sono scelti tra i Soci ed eletti dall'Assemblea dei Soci. Risulta, inoltre, membro di diritto del Consiglio Direttivo per due anni il rappresentante eletto dagli enti e dalle associazioni aderenti ai sensi dell'art.3 in seno all'Assemblea dei Gruppi di cui all'art. 9. Un ulteriore membro è individuato d'ufficio, qualora lo ritenga opportuno, dal Consiglio Direttivo Internazionale. Tale rappresentante del Direttivo Internazionale risulta automaticamente anche Socio a tutti gli effetti.

Ogni Consigliere (ad eccezione del rappresentante delle associazioni aderenti ai sensi dell'art. 3) rimane in carica per 3 anni e può esser rieletto una volta e la successiva rielezione è possibile solo dopo un intervallo di tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

L'Assemblea dei Soci, di norma, designa il Presidente dell'Associazione fra i componenti del Consiglio Direttivo. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente verrà nominato dal Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente di norma rimane in carica fino al termine del suo mandato di consigliere; tuttavia al termine del secondo mandato consecutivo, l'Assemblea dei Soci a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto può confermarlo per un ulteriore periodo non rinnovabile di un anno. Tale deroga può essere applicata all'unico scopo di garantire un periodo di transizione per accompagnare l'insediamento del successivo Presidente.

Il Presidente può istituire un Comitato Consultivo del Consiglio direttivo (Appendice G), nominandone membri persone con riconosciute caratteristiche di professionalità ed esperienza acquisita nell'ambito delle organizzazioni umanitarie ed internazionali, ovvero membri degli enti e delle associazioni aderenti ex art. 3. Inoltre il Segretario Generale può istituire - dandone comunicazione scritta al Presidente - uno o più Comitati Scientifici per progetti generali o specifici e può proporre al Presidente la cooptazione di uno o più componenti di tali comitati nel Comitato Consultivo del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere può essere revocato o rassegnare le dimissioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno 2 (due) Consiglieri e può riunirsi in ogni luogo nei confini dell'Unione Europea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti.

Le riunioni sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario delle riunioni. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa.

Esso può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri ovvero ad altri soci ed al Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo di norma delega a ciascuno dei propri componenti la presidenza di un gruppo di lavoro le cui competenze vengono approvate dal Consiglio stesso con decisione ordinaria. Uno dei consiglieri assumerà obbligatoriamente la funzione di presidente di un gruppo di lavoro con competenze di lavoro tra l'altro sulle questioni finanziarie: tale consigliere sarà considerato il Tesoriere dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale che ha il compito di fungere da segretario del Consiglio, dell'Assemblea dei Soci e di coordinare l'Assemblea dei Gruppi ed è responsabile del buon funzionamento degli uffici e dello staff di AA-Italia. Il Segretario Generale di AA-Italia partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 11 - Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni, salvo revoca o dimissioni.

In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea dei soci.

BILANCIO E CONTABILITA'

ART 12 L'Associazione dovrà tenere tutti i libri contabili eventualmente richiesti dalla Legge e comunque dovrà tenere la contabilità che registri le somme ricevute o versate dall'Associazione, con l'indicazione delle singole operazioni relative, nonché qualsiasi proprietà, credito, debito della Associazione.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale e con il consenso del Tesoriere, predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione.

I conti dell'Associazione dovranno essere esaminati almeno una volta all'anno da revisori dei conti qualificati.

Il Collegio dei revisori dei conti viene nominato dall'Assemblea ed è composto da uno a tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I conti dell'Associazione e le procedure amministrative adottate nella prassi saranno sottoposte almeno una volta ogni 5 anni all'esame dei revisori interni di AA International. Le risultanze di tale esame saranno messe a disposizione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori.

ART. 13 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO SOCIALE - ENTRATE - ESERCIZI SOCIALI

ART 14 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai contributi dei soci;
- b. da elargizioni, donazioni o lasciti;
- c. da qualsiasi utile in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- d. da fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Il patrimonio iniziale dell'ente ammonta a Euro 105.000,00 (centocinquemila/00)

ART. 15 - Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

DONATORI E ALTRI SOSTENITORI O ATTIVISTI

ART.16 - L'Associazione può esser sostenuta attraverso:

- 1) Donatori che finanziano progetti specifici di cooperazione allo sviluppo secondo diverse modalità e forme.
- 2) Donatori che sostengono in generale le attività dell'Associazione sia in ambito italiano che internazionale
- 3) Tutte le persone, fisiche o giuridiche, enti o associazioni che, condividendone le finalità, contribuiscono economicamente alle attività dell'Associazione o che aderiscono ai sensi dell'art.3.

VARIE

ART. 17 - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART: 18 - Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni legislative in materia.

F.to: Chiara Somajni, Presidente

F.to: Pasquale Lebano, Notaio